

Commissione Tax & Legal, Approfondimenti, gennaio 2019

A cura di Gianluca Ferri (CBA)

Pace fiscale: Decreto Legge 23.10.2019 e Legge di conversione 17 dicembre 2018 n. 136

Con il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 24 ottobre 2018 è entrata in vigore la tanto discussa “Pace Fiscale”.

Il DL n. 119 rubricato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” è il nuovo provvedimento adottato dal Governo per sanare e portare a chiusura tutta una serie di rapporti tra Fisco e Contribuente, al duplice scopo di fare cassa e di favorire la platea di contribuenti virtuosi che per varie ragioni non siano riusciti ad adempiere correttamente a tutti gli obblighi fiscali.

Il Decreto Legge è stato convertito il 13 dicembre 2018 dal Parlamento, dopo che la Camera ha approvato senza alcuna modifica il testo votato dal Senato.

La legge di conversione (n. 136 del 2018) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2018, entrando in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Le principali novità del provvedimento di Pacificazione Fiscale come convertito in Legge.

1. Definizione agevolata dei Processi Verbali di Costatazione (PVC)

Ai sensi dell’art. 1 del provvedimento in commento, il contribuente che ha ricevuto un processo verbale di constatazione prima dell’entrata in vigore del DL (24 ottobre 2018) può, presentando la relativa dichiarazione, regolarizzare tutte le violazioni constatate nel PVC relative al periodo di riferimento definendone integralmente il contenuto senza dovere alcuna somma per interessi e sanzioni. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE, oltre alle somme contestate saranno dovuti gli interessi di mora.

Andrà presentata una dichiarazione per ciascun periodo d’imposta contestato ovvero più dichiarazioni se è prevista la presentazione autonoma per ciascuna imposta.

L’eventuale notifica al 24 ottobre 2018 di un avviso di accertamento o di un invito al contraddittorio finalizzato all’accertamento con adesione preclude la possibilità di accesso alla procedura di regolarizzazione del verbale.

Le dichiarazioni andranno presentate entro il 31 maggio 2019 soltanto per i periodi d’imposta per i quali non siano scaduti i termini per l’attività di accertamento (art. 43 D.p.r. 600/1973/art. 57 D.p.r. 633/1972).

Nel caso di PVC per redditi presuntivamente conseguiti all’estero va considerato il raddoppio dei termini.

Se il PVC è notificato ad una società in regime di trasparenza, i soggetti partecipanti potranno godere della definizione agevolata regolarizzando le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.

Le modalità di presentazione saranno successivamente stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Non potranno essere utilizzate in abbattimento del maggior imponibile le eventuali perdite pregresse.

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

La rateizzazione concessa distribuirà il pagamento in 20 rate trimestrali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

Il mancato versamento farà venire meno gli effetti della definizione e, con riferimento ai periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto di processi verbali di constatazione definibili e notificati entro il 24 ottobre 2018, i termini per l'accertamento saranno prorogati di due anni.

Definizione agevolata PVC	Versamento sole imposte contestate
Definizione agevolata PVC in materia Iva o Accise	Versamento imposte + interessi di mora
Adempimenti	Dichiarazione da presentare per ciascun periodo d'imposta contestato
Cause preclusive	Ricezione avviso di accertamento o invito al contraddittorio
Perfezionamento	31 maggio 2019 versamento dell'intero o prima rata
Periodi d'imposta rientranti nella sanatoria	2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017
Rateizzazione	20 rate trimestrali di pari importo
Mancato Versamento	Via libera alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate
Utilizzo perdite pregresse	No
PVC per redditi presuntivamente conseguiti all'estero	Raddoppio dei termini per l'accertamento

2. Definizione agevolata degli atti del Procedimento di Accertamento

L'art. 2 del provvedimento in analisi prevede la possibilità di definizione agevolata degli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e gli atti di recupero dei crediti che siano stati notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, non impugnati e ancora impugnabili.

Aderendo, il contribuente potrà definire in acquiescenza, rinunciando ad impugnare l'atto e a presentare istanza di accertamento con adesione.

La definizione andrà perfezionata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto o nel più lungo termine per presentare ricorso (art. 15 del D.lgs. n. 218/1997), versando la maggiore imposta indicata negli atti, senza sanzioni ed interessi, e contestualmente rinunciando ad opporsi giudizialmente alla pretesa del Fisco.

Le medesime disposizioni si applicano nei casi in cui vi sia stato un **invito a comparire** su istanza di parte o dell'Ufficio; in questi casi si potrà sanare la posizione versando le maggiori imposte accertabili indicate nei citati inviti.

È prevista la definizione agevolata anche dell'**accertamento con adesione** sottoscritto entro l'entrata in vigore del decreto e non ancora perfezionato con il versamento delle somme dovute. In questi casi i contribuenti possono usufruire della definizione agevolata pagando, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le maggiori imposte definite (sono compresi Irpef, Ires, Iva, altre imposte indirette).

Il procedimento si perfeziona con il versamento delle somme dovute in unica soluzione o con la prima rata; è prevista la possibilità di rateizzare fino ad un massimo di 20 rate trimestrali e viene esclusa la compensazione.

Il mancato pagamento di una rata fa decadere dal beneficio della rateizzazione e comporta l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti con interessi e sanzioni.

Se al pagamento delle somme concorrono più coobbligati solidali, il perfezionamento di un contribuente giova anche per gli altri.

Se la definizione ha ad oggetto **tributi propri UE**, oltre ai maggiori importi accertati saranno riconosciuti anche gli interessi di mora.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma in esame gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (D.L. n. 167 del 1990).

Definizione Agevolata Avvisi di Accertamento, Rettifica, Liquidazione, Atti recupero crediti	Versamento imposta accertata
In materia Iva o Accise	Versamento imposte + interessi di mora
Preclusione	Aderendo si rinuncia espressamente ad impugnare l'atto e a presentare istanza di accertamento con adesione
Perfezionamento	30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (24 ottobre) o nel termine più lungo per presentare ricorso
Periodi d'imposta rientranti nella sanatoria	2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017
Rateizzazione	20 rate trimestrali di pari importo (no compensazione)
Mancato versamento	Viene meno la rateizzazione, iscrizione a ruolo delle somme contestate più interessi e sanzioni
Definizione Agevolata accertamento con adesione non ancora perfezionato	Pagamento entro 20 giorni dall'entrata in vigore del Decreto delle imposte definite nell'avviso

3. Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione

L'art. 3 del provvedimento in esame introduce la c.d. "**Rottamazione Ter**", prevedendo una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, dopo la "**Rottamazione I**" e "**Rottamazione Bis**", con la quale il contribuente potrà beneficiare dell'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e di ulteriori vantaggi. Di seguito alcuni punti focali:

- Le somme dovute potranno essere versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo di 18 rate consecutive in 5 anni e non più in 10 rate come previsto dalla versione originaria del decreto, la prima e la seconda andranno versate con un importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019, le restanti saranno di pari ammontare con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
- Importante novità introdotta con la legge di conversione è la mancata decadenza dal beneficio della rateizzazione nei casi di tardivo versamento delle rate non superiore a cinque giorni (lieve inadempimento).
- Entro il 30 aprile 2019 va presentata una dichiarazione di adesione all'agente della riscossione secondo le modalità che verranno fissate dall'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.
- Con la dichiarazione, il contribuente si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

- I giudizi pendenti riguardanti i carichi oggetto di rottamazione saranno sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della dichiarazione.
- Il contribuente potrà utilizzare tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA.
- In presenza di pagamento rateale, il tasso d'interesse sarà del 2% annuo (e non del 4,5% come previsto dalla Rottamazione *Bis*).
- La presentazione della Dichiarazione consente il rilascio del DURC (Documento unico di regolarità contributiva).
- Con il versamento della prima rata o dell'intero importo dovuto, si otterrà la sospensione di tutte le procedure esecutive avviate prima dell'adesione alla definizione;
- Non potranno essere sanate le somme derivanti dal recupero di Aiuti di Stato, condanne della Corte dei Conti, sanzioni di carattere penale e comunque diverse da quelle di natura fiscale.
- Sarà l'agente della riscossione, entro il prossimo giugno, a comunicare al contribuente aderente alla definizione agevolata l'ammontare delle somme dovute.
- La definizione dei carichi oggetto di giudizi pendenti, porterà all'estinzione della controversia una volta che il dovuto sarà stato integralmente versato.

I carichi che rientrano nella definizione agevolata sono quelli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2017, che verranno estinti con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo (+ aggio sull'importo effettivamente pagato + spese esecutive eventualmente maturate + diritti di notifica). La definizione coinvolge i carichi dell'ultimo trimestre 2017 rimasti esclusi dall'ultima rottamazione, con la precisazione che ciò che rileva non è l'anno in cui è stata notificata la cartella ma la data in cui il credito erariale è stato iscritto a ruolo e materialmente inviato all'agente della riscossione.

La disciplina della “**Rottamazione Ter**” si riallaccia alle due precedenti versioni: i contribuenti che hanno aderito alla **Rottamazione I** o alla **Rottamazione Bis** potranno fruire della definizione agevolata alle seguenti condizioni:

1. Coloro che hanno aderito entro il 21 aprile 2017 (Rottamazione *I*) e che non siano riusciti a far fronte alle rate da versare restando così esclusi dalla Rottamazione *Bis*, possono aderire alla Rottamazione *Ter* senza alcun limite e con pagamento rateizzabile in 5 anni.
2. I soggetti affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 devono sanare le rate scadute di luglio, settembre ed ottobre entro il 7 dicembre p.v.; in questo modo si realizza una sorta di riapertura dei termini che permetterà loro di aderire alla Rottamazione *Ter* pagando il residuo in 5 anni con tassi d'interesse dello 0,3%. Superata la scadenza di dicembre, si decade dalla possibilità di aderire a Rottamazione *Bis* e *Ter*.
3. I contribuenti che hanno ricevuto cartelle di pagamento ante 2017 con rate scadute a fine 2016 e che potevano accedere alla Rottamazione *Bis* entro il 31 maggio pagando il contestato per intero entro il 31 luglio, hanno la possibilità di aderire in pieno alla Rottamazione *Ter* pur non avendo rispettato la precedente scadenza, godendo di un duplice effetto positivo: accesso alla rateizzazione quinquennale con irrilevanza della scadenza delle rate nel 2016.

Definizione Agevolata	Versamento sole imposte + interessi iscritti a ruolo
Adempimenti	Dichiarazione da presentare all'agente della riscossione entro il 30 aprile 2019
Perfezionamento	31 luglio 2019 Con versamento intero o prima rata
Periodi d'imposta rientranti nella sanatoria	Cartelle affidate all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2017
Rateizzazione	5 anni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ n. 2 rate per il 2019 (31 luglio – 30 novembre) ▪ n.4 rate a partire dal 2020 (28 febbraio – 31 maggio – 31 luglio – 30 novembre)

	Tollerato il lieve inadempimento di max. cinque giorni
Utilizzo Crediti vantanti verso la PA	Si
Condizioni	Il debitore dovrà presentare dichiarazione attestante la rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire
Esclusioni	Somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato, condanne della Corte dei Conti, sanzioni di carattere penale
Effetti Rottamazione Ter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il pagamento della pretesa o della prima rata comporterà la sospensione delle procedure esecutive in corso ▪ L'integrale versamento del dovuto porterà all'estinzione delle controversie aventi ad oggetto i carichi definiti
Relazione Rottamazione Ter con la Rottamazione I e Bis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coloro che hanno aderito alla Rottamazione I (21 aprile 2017) ma che non sono riusciti a far fronte alle rate da versare e non hanno beneficiato della bis, possono aderire al beneficio previsto della rateizzazione in 5 anni ▪ I soggetti affidati all'Agente della riscossione dal gennaio 2000 al 30 settembre 2017, devono sanare le rate scadute entro il 7 dicembre, il residuo può essere spalmato in 5 anni per un massimo di 10 rate con un tasso d'interesse dello 0,3% ▪ I contribuenti che hanno ricevuto cartelle di pagamento ante 2017 con rate scadute a fine 2016, hanno la possibilità di aderire in pieno alla Rottamazione Ter ▪ Il lieve inadempimento nel pagamento delle rate non comporta la perdita del beneficio della rateizzazione

4. Stralcio dei debiti fino a 1.000 Euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

L'art. 4 del provvedimento in analisi prevede che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 1.000 Euro per singola cartella, calcolato all'entrata in vigore del decreto, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

L'operazione definita "di pulizia del magazzino", sarà attuata entro il 31 dicembre 2018, annullando tutti i debiti iscritti a ruolo rientranti nel limite dei 1.000 Euro.

Vengono comprese anche le cartelle di importi maggiori ma che grazie ai versamenti effettuati prima del 24 ottobre hanno ridotto il debito residuo sotto il limite dei 1.000 Euro.

Le somme versate anteriormente all'entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite.

Le somme versate dopo l'entrata in vigore del decreto saranno portate in compensazione di eventuali altri debiti e se non risultano pendenze con il Fisco verranno rimborsate.

Tali disposizioni non si applicano ai debiti iscritti a ruolo per Iva, Dazi Doganali, somme a titolo di recupero di Aiuti di Stato, nonché multe collegate a sentenze penali di condanna.

Le spese sostenute dall'agente della riscossione per le procedure esecutive saranno a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni al Codice della Strada, la disciplina non trova applicazione in quanto le limitazioni riguarderebbero esclusivamente gli interessi (non anche le sanzioni) e non si avrebbe alcun beneficio in presenza di infrazioni di natura penale (es. guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti).

Stralcio Debiti affidati all'Agente della Riscossione	Fino a 1.000 Euro comprensivo di capitale, interessi e sanzioni
Esclusioni	Somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato, condanne della Corte dei Conti, sanzioni di carattere penale, Iva e Dazi.
Perfezionamento	31 dicembre 2018
Periodi d'imposta rientranti nella sanatoria	1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2010
Somme versate anteriormente	Definitivamente acquisite

5. Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea

Ai sensi dell'art. 5, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 in materia di Iva e Dazi possono essere estinti pagando integralmente il tributo e gli interessi di mora, senza le sanzioni.

Le somme andranno pagate entro il 30 settembre 2019 previa comunicazione da parte dell'agente della riscossione dell'ammontare del tributo e degli interessi di mora.

Il pagamento può essere dilazionato in 10 rate per 5 anni.

L'esonero dal pagamento delle sanzioni non comporta alcuna ricaduta sui vincoli europei.

Definizione agevolata	Versamento imposta + interessi di mora
Perfezionamento	30 settembre 2019
Iscrizioni a ruolo rientranti nella sanatoria	1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2017
Rateizzazione	10 rate semestrali per 5 anni

6. Definizione agevolata delle Controversie Tributarie

L'art. 6 permette di definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti in ogni grado, Cassazione inclusa, anche oggetto di rinvio da parte della stessa, con il pagamento di un importo pari al 100% del valore della controversia (consistente nel maggior tributo contestato al netto di eventuali interessi e sanzioni irrogati con l'atto impugnato). Condizione per aderire all'istituto è che la lite sia instaurata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed abbia ad oggetto atti di natura impositiva.

Il soggetto legittimato è colui che ha presentato l'atto introduttivo del giudizio, chi vi è subentrato o chi è comunque legittimato ad altro titolo.

L'agevolazione risulterà maggiore in caso di ricorso pendente iscritto in primo grado, in tale fattispecie la lite potrà essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.

Qualora l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza in primo grado.
- del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza in appello.

Le controversie riguardanti le sole **sanzioni non collegate al tributo** possono essere definite con il pagamento del:

- 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'AE nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale.
- 40% negli altri casi.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata (art.6.2).

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per le quali l'Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Per l'attuazione della norma è necessario che il ricorso sia stato notificato entro la data di entrata in vigore del Decreto e che il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva alla data di presentazione della domanda da parte del soggetto che ha introdotto il ricorso introduttivo.

Sono escluse le controversie riguardanti **Iva, Dazi e Aiuti di Stato**.

Per la definizione va presentata apposita domanda entro il 31 maggio 2019 per ciascuna controversia autonoma (ciascun atto impugnato). Contestualmente andranno versati gli importi dovuti, con possibilità di pagamento rateizzato (massimo di 20 rate trimestrali per importi sopra 1.000 Euro).

Viene esclusa qualsiasi forma di compensazione.

Gli importi già versati andranno a scomputare l'ammontare di quelli dovuti.

Gli effetti della definizione agevolata prevalgono su quelli delle sentenze non passate in giudicato anteriormente all'entrata in vigore del decreto.

Le controversie definibili sono sospese fino al 10 giugno 2019 su apposita istanza del contribuente che manifesti l'intenzione di voler usufruire della disposizione in esame. Il contribuente dovrà presentare, entro tale data e presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata; il processo resta così sospeso fino al 31 dicembre 2020.

I termini d'impugnazione per l'appello (anche incidentale), revocazione ordinaria, ricorso per cassazione o di riassunzione della lite sono sospesi per 9 mesi qualora ricadenti tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019. Tale sospensione è automatica ed opera sia per il contribuente che per l'Agenzia delle Entrate.

Ciascun ente territoriale può stabilire entro il 31 marzo 2019 l'applicazione della definizione agevolata delle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Definizione Agevolata controversie tributarie	Estinzione della lite con il versamento del 100% del valore della controversia (importo dell'imposta contestata, al netto di sanzioni ed interessi)
Perimetro norma	Controversie aventi ad oggetto atti impositivi, per i quali è stato presentato ricorso, pendenti in ogni grado
Definizione ricorso pendente iscritto in primo grado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pagamento di un importo pari al 90% del valore della controversia
Definizione delle liti con soccombenza dell'AE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pronuncia di primo grado, pagamento del 40% del valore della lite ▪ Pronuncia di secondo grado, pagamento del 15% del valore della lite

Definizione controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione con soccombenza dell'AE in entrambi i gradi di giudizio precedenti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia
Controversie riguardanti le sanzioni collegate al tributo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pagamento del 15% del contestato in caso di soccombenza dell'AE nell'ultima-unica pronuncia giurisdizionale ▪ 40% nel caso di pendenza dei termini del ricorso o soccombenza del contribuente
Esclusioni	Controversie aventi ad oggetto somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato, Iva e Dazi
Perfezionamento	Domanda da presentare entro il 31 maggio 2019 per ciascuna controversia autonoma
Rateizzazione Pagamento	20 rate trimestrali per le somme eccedenti 1.000 Euro
Effetti Definizione Agevolata	Prevalenza su tutte le sentenze non passate in giudicato
Effetti sospensivi procedimento in corso	Doppia sospensione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ fino al 10 giugno (termine entro il quale va depositata copia della domanda di definizione e versamento importi dovuti) ▪ fino al 31 dicembre 2020
Effetti sospensivi termini impugnazione	9 mesi di sospensione per i termini d'impugnazione, ricorso per cassazione, revocazione ordinaria e riassunzione della lite scadenti tra il 24 ottobre e il 31 luglio 2019

7. Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del Coni, in presenza di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione notificati e per i quali alla data del 24 ottobre non siano ancora scaduti i termini per l'impugnazione, possono avvalersi della procedura di definizione agevolata riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento con il versamento di un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'IVA dovuta per intero, il 5% delle sanzioni comminate e l'intero ammontare degli interessi.

Possono inoltre procedere alla definizione agevolata delle **liti pendenti** con il versamento volontario:

- del 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui alla data di entrata in vigore del decreto la lite penda ancora in primo grado.
- del 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio dell'AE nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva.
- del 50% del valore della lite e il 10% delle sanzioni ed interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale.

Se le imposte accertate o in contestazione hanno un valore superiore a 30.000 Euro per ciascuna imposta, resta preclusa la possibilità di applicare la norma in esame.

Ricezione avvisi di accertamento	Definizione tramite versamento del 50% delle maggiori imposte accertate + il 5% delle sanzioni comminate e l'intero ammontare degli interessi
Liti Pendenti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento del 40% del valore della lite più il 5% di sanzioni ed interessi in caso di pendenza in primo grado; ▪ 10% del valore della lite + 5% di sanzioni ed interessi in caso di soccombenza dell'ufficio nell'ultima o unica pronuncia ▪ 50% del valore della lite + 10% di sanzioni ed interessi in caso di soccombenza della società nell'ultima o unica pronuncia
Requisiti	Le maggiori imposte accertate non devono superare i 30.000 Euro

Periodi d'imposta rientranti nella sanatoria	2013-2014-2015-2016
Adempimenti	Riferimento alle regole previste dagli articoli 2 e 6

8. Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'art. 62-quater commi 1 e 1bis del D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

L'art. 8 disciplina il pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui liquidi da inalazione (Accise).

La norma conferisce la possibilità di una definizione agevolata con il pagamento del 5% dell'imposta dovuta e non versata, senza interessi né sanzioni.

Deve trattarsi di debiti tributari per i quali non sia ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato e maturati entro il 31 dicembre.

Se i provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione sono stati impugnati, su istanza di parte diversa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli viene chiesta la sospensione del giudizio fino al perfezionamento della procedura.

Ai fini della definizione agevolata è necessario comunicare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la volontà di aderire alla procedura di favore entro il 30 aprile 2019.

La presentazione della dichiarazione sospende di 90 giorni i termini per l'impugnazione dei provvedimenti e degli atti di riscossione delle imposte.

Il pagamento è da perfezionarsi entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia che fissando l'ammontare del debito tributario può rateizzarlo in 120 rate mensili con contestuale presentazione di garanzia a copertura di sei mensilità.

Il mancato pagamento di 6 rate anche non consecutive porta al decadimento del beneficio della rateizzazione e all'obbligo del versamento del residuo entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata.

Definizione Agevolata	Pagamento del 5% dell'imposta dovuta
Requisiti	Debiti tributari per i quali non vi è ancora stata una sentenza passata in giudicato entro il 31 dicembre 2018
Perfezionamento	30 aprile 2019
Sospensione	90 giorni di stop per l'impugnazione dei provvedimenti e per gli atti di riscossione delle imposte
Adempimenti	Pagamento da perfezionare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'Agenzia, rateizzabile in 120 rate mensili

9. Irregolarità Formali

Nella versione convertita in legge del DL, è venuta meno la previsione della dichiarazione integrativa speciale (DIS) di cui al precedente art. 9, che ha lasciato il posto alla possibilità di procedere alla correzione delle irregolarità formali.

Ai sensi della nuova disposizione, le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, Iva e Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre, possono essere sanati con il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

Il pagamento delle somme dovute e la rimozione delle irregolarità conducono alla regolarizzazione della procedura.

La disciplina trattata dall'art. 9 non trova applicazione per gli errori riguardanti atti di contestazioni o sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, né può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero.

Non potranno essere regolarizzate le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Definizione Agevolata irregolarità formali	Versamento 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferisce la violazione
Perimetro norma	Irregolarità o infrazioni di natura formale che non incidono sulla quantificazione della base imponibile e sul versamento del tributo
Adempimenti	<ul style="list-style-type: none">▪ Versamento della somma in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020Correzione errori ed omissioni
Esclusioni	<ul style="list-style-type: none">▪ Atti di contestazione o irrogazione sanzioni nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria▪ Procedure finalizzate a far emergere attività finanziaria e patrimoniale detenuta all'estero▪ Violazioni già contestate in atti divenuti definitivi